MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO AL SISTEMA CREDITIZIO DEL MEZZOGIORNO E PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BANCA DI INVESTIMENTO

Art. 2

Risorse finanziarie

Agli oneri di cui all'articolo 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7175 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinate alla partecipazione al capitale di banche e fondi internazionali come rifinanziate per il medesimo anno da ultimo con la Sezione II della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 17 dicembre 2019, non più in vigore dal 15 febbraio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento
Estremi	Decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-sostegno-al-sistema-creditizio-del-mezzogiorno/art-2-risorse-finanziarie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it